

COMUNE DI PREDAIA

Provincia di Trento

**REGOLAMENTO PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DI
RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI PREDAIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 di data 29.03.2016

ART.1 – FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina i casi nei quali è consentito sostenere da parte del Comune di Predaia spese di rappresentanza e regola con apposite prescrizioni il procedimento di autorizzazione e gestione amministrativa e contabile conseguente.

ART. 2 - DEFINIZIONE E PRINCIPI

Le spese di rappresentanza sono disciplinate all'art. 21 e 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25); esse hanno il loro fondamento nell'esigenza del Comune di manifestarsi all'esterno, in rapporto ai propri fini istituzionali, per mantenere od accrescere il prestigio del Comune di Predaia; esse pertanto sono finalizzate a promuoverne l'immagine e le attività.

2. In osservanza ai principi di economicità, efficienza e razionalità ed in conformità con quanto previsto al precedente comma 1, le spese di rappresentanza possono essere assunte a carico dell'Amministrazione ove rispondano ai seguenti presupposti e criteri di:

- a) ufficialità, in quanto destinate a finanziare manifestazioni ufficiali e comunque rivolte verso l'esterno, idonee ad attirare l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini, salva diversa espressa previsione della norma di legge regionale; ove rivolte a soggetti esterni, deve trattarsi di soggetti istituzionalmente rappresentativi degli enti a cui appartengono;
- b) congruità, rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;
- c) sobrietà e ragionevolezza in termini di spesa totale e spesa per singola iniziativa, in relazione alla dimensione territoriale ed alle caratteristiche del Comune di Predaia.

ART. 3 - SOGGETTI AUTORIZZATI AD EFFETTUARE SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONTO DELL'ENTE

1. Sono autorizzati ad effettuare spese di rappresentanza in quanto rappresentano all'esterno il Comune di Predaia, nel rispetto delle procedure di spesa previste dall'articolo 6, i seguenti soggetti:

- a) Sindaco,
- b) Vicesindaco,
- c) Assessori nell'ambito delle rispettive competenze,
- d) Presidente del Consiglio comunale.

ART. 4 – SPECIFICAZIONE DELLE FATTISPECIE PREVISTE DALLA LEGGE

1. Fermo restando il necessario rispetto di tutti i presupposti indicati nel precedente articolo 2 sono specificate di seguito le fattispecie previste dall'art. 22 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino/Alto Adige (D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25):

- a) acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, libri, foto-riproduzioni, diplomi, fiori, oggetti simbolici per premi o atti di cortesia in occasione di manifestazioni ed iniziative di particolare rilievo. Tali iniziative devono pertanto essere pubbliche o pubblicizzate, non rientrando nelle spese di

rappresentanza scambi di beni come atti di cortesia meramente effettuati tra privati per iniziative non rivolte all'esterno;

b) colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti. Detti ricevimenti devono avere una rilevanza esterna ed essere conseguenza di attività istituzionale (a titolo esemplificativo: tavola rotonda, convegni, seminari, cerimonie, conferenze stampa). Non rientrano pertanto nel novero di tali spese quelle sostenute dagli Amministratori in occasione di riunioni degli organi collegiali né in occasione di incontri con consulenti e con altri Amministratori in normali circostanze di lavoro o in incontri non aventi carattere istituzionale e rilievo esterno;

c) acquisto di generi di conforto ed altri oggetti in conseguenza di convegni di studio, visite di rappresentanza di altri Comuni ed enti pubblici. Gli eventi devono essere pubblici o pubblicizzati; la visita privata di una personalità politica senza rilevanza esterna o senza correlazione con l'attività del Comune non può dar luogo a spese di rappresentanza;

d) servizi di illuminazione, addobbi e simili in occasione di solennità varie. La solennità deve essere evidenziata come ragione giustificativa delle spese sostenute;

e) gemellaggi con altri Comuni. La spesa deve essere mantenuta entro ragionevoli limiti funzionali e quantitativi;

f) scambi di esperienza con altri Enti nei diversi settori di attività. Questa fattispecie si riferisce ad eventuali spese per l'acquisto di beni e servizi (materiale documentario, noli, viaggi, rientrando le rimanenti spese nelle fattispecie previste per i precedenti punti);

g) inaugurazione di opere pubbliche. Deve trattarsi di inaugurazione di carattere pubblico volta a dare lustro e conclusione ad un percorso, sovente partecipato, che ha impegnato la comunità nelle sue varie rappresentanze istituzionali e sociali;

h) onoranze funebri relative a dipendenti deceduti in attività di servizio o a persone che hanno rappresentato il Comune o che, con la loro opera, abbiano dato lustro e prestigio al medesimo;

i) manifestazioni e segni di riconoscenza a favore di dipendenti con attività di servizio pluriennale. La disposizione giustifica il riconoscimento di spese che consentono di manifestare gratitudine ai dipendenti mediante l'elargizione di riconoscimenti aziendali di natura simbolica in occasione di ricevimenti aventi carattere di sobrietà.

ART. 5- ESCLUSIONE DEL CARATTERE DI SPESA DI RAPPRESENTANZA

1. Non rientrano tra le spese di rappresentanza:

a) oblazioni, sussidi e atti di mera liberalità;

b) colazioni di lavoro per dipendenti ed Amministratori dell'Ente compresi i rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni;

c) ristorazione con soggetti politici, sindacali ed altri amministratori pubblici i cui incontri risultino privi del carattere di rappresentanza di cui all'art. 2;

d) spese che in generale non permettano la verifica dell'esistenza dei presupposti previsti dall'art. 2.

2. Non sono da annoverare tra le spese di rappresentanza le spese sostenute dall'Amministrazione in quanto funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività, allo scopo di consentirne l'effettivo esercizio. Tali spese devono essere autorizzate e gestite con le modalità e nell'ambito degli stanziamenti previsti in relazione ai servizi medesimi.

ART. 6 – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

L'importo massimo per spese di rappresentanza viene annualmente indicato in sede di approvazione del Bilancio di previsione. Le relative risorse sono assegnate ai Dirigenti competenti mediante la deliberazione della Giunta comunale di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione.

2. Non può essere dato corso alle spese di rappresentanza ove le stesse non siano previamente impegnate secondo le ordinarie procedure contabili; in particolare per le spese di rappresentanza sono disposti atti di impegno o prenotazione della spesa a cura della Giunta comunale. Le spese di importo non superiore alla somma fissata annualmente dalla Giunta comunale con proprio provvedimento possono essere effettuate, con le modalità di spesa in economia previo ordinativo da parte del Sindaco.

3. Ai fini della liquidazione della spesa da parte del Dirigente competente, o suo delegato secondo le regole organizzative dell'Ente, i soggetti autorizzati, anche per il tramite dei Dirigenti competenti, devono puntualmente rendicontare e giustificare le spese mediante la produzione di analitica documentazione debitamente sottoscritta e recante indicazione della causale e dell'occasione che vi ha dato luogo e con precisazione di tipologia categorica dei partecipanti, in modo da consentire un adeguato riscontro della rispondenza ai fini pubblici delle spese stesse e della coerenza rispetto alla previa autorizzazione e la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art.2. E' esclusa la esposizione in maniera forfettaria o globale.

ART. 7 - CONTROLLO DEL SERVIZIO FINANZIARIO

1. Fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 6, commi 1 e 2, il Servizio Ragioneria non procede al pagamento delle spese di rappresentanza senza che sia inoltrata la documentazione giustificativa a corredo della liquidazione come specificata nell'art. 6, comma 3 e atta a consentire la verifica della corrispondenza della spesa alle fattispecie previste all'art. 2.

2. Nel caso previsto al precedente comma la spesa è restituita al Dirigente competente per l'acquisizione delle necessarie integrazioni.

ART. 8 - RENDICONTAZIONE E PUBBLICITA'

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le spese di rappresentanza sostenute dagli organi degli enti locali sono elencate, per ciascun anno in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'art. 227 del testo unico di cui al D.Lgs. 267/2000, da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare entro 10 giorni dalla approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale.